

GRUPPO EQUIITALIA

QUOTE LATTE

La *Legge di Stabilità 2015, al comma 714*, ha modificato i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 8-quinquies del DL n. 5/2009. Nel nuovo contesto, ferma restando la disposizione del comma 10 dello stesso art. 8-quinquies, per cui, nelle ipotesi di cui trattasi, sia l'AGEA a procedere alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, delle società del nostro Gruppo per le fasi di formazione del ruolo, di stampa delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione (nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso), **il legislatore ha inteso prevedere la possibilità, per PAGEA medesima, di avvalersi parimenti di tali società, ovvero del Corpo della guardia di finanza, per la notificazione delle cartelle e per la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva.** Si riportano, di seguito, le disposizioni di interesse, come modificate in questa sede:

DL n. 5/2009, art. 8 quinquies:

“(...)

- * *10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione;*
- * *10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado”.*

(In materia, cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2014 che aveva approvato il modello di cartella di pagamento e di avviso di intimazione; sez. CARTELLA DI PAGAMENTO).

GRUPPO EGUITALIA

RISORSE PROPRIE UE

Legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (GU n. 261 del 10 ottobre 2014 - Supplemento ordinario N. 83/12)

La legge in esame interviene su diverse materie e, per quanto di interesse per le società del Gruppo, si segnala Part. 10 relativamente alla riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate costituite da risorse proprie dell'U.E. e dall'IVA riscossa all'importazione. Tali entrate sono escluse dall'applicazione:

- delle norme contenute nella legge n. 228/2012 (stabilità 2013) in materia di debiti fino a mille euro (art. 1, comma 544: *"[...] salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centorenti giorni dall'inizio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo"*);
- delle norme parimenti contenute nella legge n. 228/2012 in materia di annullamento dei crediti di importo fino a duemila euro (art. 1 commi 527- 529)⁴.

A tal fine, in questa sede nella predetta legge n. 228/2012, viene inserito, dopo il comma 529, il comma 529-bis, che espressamente dispone la non applicazione dei 527, 528 e 529 ai crediti sopra indicati e modifica il comma 533, aggiungendo, dopo la lettera a), relativa ai i criteri e le linee guida del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, la lettera a-bis), per cui *"i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2.*

⁴ Legge n. 228/2012, art. 1:

comma 527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

comma 528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

comma 529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.)

CIVILTÀ EQUITATIVA

paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/436/CE. Furatori del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione".

La legge di stabilità 2015, nell'ambito della riforma della disciplina dell'inesigibilità:

- al **comma 683**, modificando l'art. 20 del d.lgs. n. 112/1999, al relativo attuale comma 5 ha disposto che per i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del DL n. 16/2012; non si applicano le norme sulla definizione agevolata delle contestazioni;
- al **comma 688**, esclude le risorse proprie dal controllo di cui all'art. 19, come modificato in questa sede dai commi 682 e 683 (vedi anche sezione INESIGIBILITÀ)

RATEAZIONI

SOGGETTI DECADUTI

Il **DL n. 66/2014 (*spending review*)**, all'**art. 11-bis** (Norme in materia di rateazione) ha dettato disposizioni a favore dei debitori decaduti dal beneficio della rateazione accordato precedentemente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del "decreto del fare" (DL n. 69/2013). Si tratta, quindi, di una norma di carattere eccezionale e con portata precettiva del tutto diversa da quella di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973. Specificamente, essa ha previsto, appunto, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973, la possibilità richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a due condizioni: 1) decadenza intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e 2) richiesta presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. È stata disposta, inoltre, la non prorogabilità del nuovo piano così concesso e la decadenza del debitore dal medesimo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (v. infra sezione "rateazioni"). A riprova dell'eccezionalità della norma, si considerino la previsione tassativa di un numero di rate concedibili (massimo 72) più limitato rispetto alle alternative (massimo 120) dallo stesso riconosciute, nonché la perentoria impossibilità, per i debitori decaduti, di chiedere ulteriori proroghe del piano ottenuto e la circostanza che il

GRUPPO EQUITA'

mancato pagamento di 2 rate (e non di 8 come di norma previsto), anche non consecutive, ne determini l'automatica decadenza

Con la legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del DL n. 192/2014 (cd. Milleproroghe), che ha aggiunto a quest'ultimo l'art. 10, comma 12-quinquies, l'art. 11-bis è stato modificato, per consentire, sostanzialmente, una riapertura dei termini per la fruizione del beneficio. Il nuovo testo recita:

- I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
 - a. la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
 - b. la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.
- Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
- Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

Pertanto, sulla scorta del novellato dettato normativo, a decorrere dal 1° marzo 2015, i presupposti per accedere alla nuova rateazione sono i seguenti:

- i contribuenti debbono essere decaduti dal beneficio della rateazione (a prescindere dalla tipologia di piano precedentemente accordato⁵) entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

⁵ Ciò, come chiarito dall'On. Enrico Zanetti, Sottosegretario per l'economia e per le finanze, in riscontro a interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 19 marzo 2015 (On. Cancellieri, n. 5- 05026): "limitandosi all'esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, si può giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso (a prescindere dalla tipologia di piano, sia esso ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta ex articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente

GRUPPO LAVORATIVA

- * L'ammissione al nuovo piano di dilazione deve essere richiesta entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Nel nuovo testo dell'art. 11-bis, il legislatore ha, infine, previsto espressamente che:

- * a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive;
- * non si possano rateizzare somme oggetto di riscossione coattiva fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione e da questa segnalati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

VERSAMENTI UNITARI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2014 - Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il decreto in esame estende ad altri enti previdenziali [ad es. Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), etc.] l'applicazione delle disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al capo III del dlgs. n. 241/1997 prima prevista solo per INAIL, ENPALS e INPDAL.

Il decreto Spending Review (DL n. 66/2014), all'art. 11 (**Riduzione dei costi di riscossione fiscale**) contiene disposizioni destinate a ridurre i costi di riscossione fiscale legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, ossia banche ed altri operatori, tra cui gli agenti della riscossione. A tal fine, si prevede, al comma 1, che l'Agenzia delle Entrate provveda alla revisione delle condizioni, anche di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa.

formulazione) possano avvalersi della disposizione in commento, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2015".

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Pagina 53

GRUPPO EGUITALIA

Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 - "Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 - Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - Chiarimenti".

Tale circolare è stata emanata nell'ottica di fornire chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nell'art. 11 sopra citato. Per quanto attiene ai profili di interesse per le società del Gruppo, in questa sede è stato, tra l'altro, precisato che: *"I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi."*

Cfr., *infra*, le disposizioni del decreto "Salva Roma", per cui il versamento della TASI avviene mediante il modello F24.

BLOCCO AZIONI ESECUTIVE TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Decreto legge 12 settembre 2014, 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd. SBLOCCA ITALIA) (GU n. 212 del 12 settembre 2014)

L'art. 41, comma 5 del decreto Sblocca Italia, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito delle norme in materia di trasporto pubblico nelle regioni Campania e Calabria ha disposto che fino al 31 dicembre 2015 "non è consentito intraprendere azioni esecutive" nei confronti delle società di cui all'art. 16, comma 7, del DL n. 83/2012 (società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale).

PAGAMENTI ELETTRONICI

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 gennaio 2014, recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito"

Tale decreto, emanato in parziale attuazione dell'art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), in materia di pagamenti

GRUPPO EQUITALIA

elettronici, prevede, in particolare, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso le carte di debito di cui alla norma citata per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore dei cd. esercenti, ossia i beneficiari, imprese o professionisti, di un pagamento abilitati "all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici" per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Il decreto prescrive, altresì, tale obbligo, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti, come sopra descritti, "per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro".

➤ ALTRA NORMATIVA

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Gli Agenti della riscossione, in quanto ricompresi tra le imprese finanziarie di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (D. lgs. 385/93 e s.m.i.), risultano assoggettabili alla vigilanza equivalente da parte del Ministero competente ai sensi dell'art. 114 del citato TUB.

Dal 2008 Eurostat ed ISTAT hanno classificato Equitalia e le sue Partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci Agenzia delle entrate e INPS sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC95 - è stato ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2013 dall'inserimento delle Amministrazioni Centrali nell'apposito elenco pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013.

Ne consegue l'assoggettamento di Equitalia e del suo Gruppo a diverse misure di contenimento della spesa, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di

GRUPPO EQUITALIA

finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del D.L. 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare RGS n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

L'importo dovuto per il Gruppo determinato per l'esercizio 2014 in € 718.814 è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di marzo 2014.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il D.L. 78/10, convertito con la L. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

L'importo determinato per il 2014 pari a Euro 1.545.094 è stato versato dalla Capogruppo, per conto dell'intero Gruppo, nel mese di ottobre nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato prevista per le ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

Decreto Legge n. 52/12

Da evidenziare anche il D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle pubbliche

TEMPI DI LIMITAZIONE

amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 83/12

Con le medesime finalità è intervenuto il D.L. 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che obbliga alla pubblicazione, dal 1° gennaio 2013 a pena di inefficacia legale, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni pubblica amministrazione.

Decreto Legge n. 95/12 (cd. Spending review)

Inoltre, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'estensione, all'anno 2015, dell'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la norma secondo la quale il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio, fino al 31 dicembre 2014, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;

GRUPPO EQUITALIA

- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del D.L. 66/14 il versamento annuale è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Con riferimento all'ultimo punto si specifica che il versamento dovuto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'ammontare di € 18.629.283,00 è stato effettuato nel mese di giugno 2014.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" ed ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta dalla società è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)

Da ultimo, la L. 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è fissata nell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Il relativo versamento di € 1.917.413 è stato effettuato da Equitalia SpA nel mese di giugno 2014.

Per tutte le misure di contenimento della spesa sopra descritte la Capogruppo, che ha disposto i relativi versamenti al bilancio dello Stato, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del D.L. 203/2005 e dell'inclusione, come gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 - sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi.

GRUPPO EQUITALIA

Infine, si rappresenta che Equitalia SpA e le sue Società partecipate sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58⁷.

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D. Lgs. 231/07 - recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, D. Lgs. 231/07).

Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

l'adeguata verifica della clientela;

la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;

la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);

l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/07;

la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

GRUPPO EQUITALIA

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e da ultimo a 1.000 euro, per effetto del citato D.L. 201/11.

Si sottolinea, inoltre, che il D. Lgs. 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata", prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" ed "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, da ultimo, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

GRUPPO EQUITALIA

Nell'anno di riferimento, attesa la recente riorganizzazione di Gruppo, è stata, peraltro, emanata, apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei loro rapporti con i "clienti", nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l'attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all'individuazione dell'Autorità di Vigilanza di settore competente per le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell'architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 231/2007, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell'attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare "disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l'Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all'attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, tribuiti specifici corsi in modalità e-learning e corsi in aula.

TEMPO EDITORIALE

Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche". La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 187/10" - in G.U.R.L. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Da ultimo, si segnala che l'art. 25 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. n. 66/2014.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Come noto, il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano, recependo le relative convenzioni internazionali, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società

GRUPPO EQUITALIA

per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati societari commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono dotate di:

un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300";

un Codice Etico;

un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità ed indipendenza previsti dal D. Lgs. 231/01 che riporta al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto;

separazione delle funzioni in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno intrapreso opportune iniziative di manutenzione ed evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 (di Equitalia SpA e delle Società partecipate) anche in considerazione del completamento del percorso di riorganizzazione societaria (fusione per incorporazione di Equitalia Servizi SpA in Equitalia SpA con decorrenza 1 luglio 2013, accentramento delle strutture che svolgono attività di corporate degli AdR presso la struttura di Equitalia SpA con decorrenza 1 luglio 2013 e di quelle di Equitalia Giustizia SpA con decorrenza 1 luglio 2014).

In particolare, le competenti strutture di Equitalia SpA hanno provveduto:

ad aggiornare il Modello Organizzativo D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, tenuto conto dei nuovi reati introdotti dal legislatore con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "legge

GRUPPO EQUITALIA

anticorruzione⁷⁾) e del nuovo assetto societario;

ad implementare l'allegato contenente:

1. l'indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. l'indicazione del Responsabile di Processo (*Process Owner*) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
3. l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali;
4. l'indicazione degli altri attori interni coinvolti.

ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA. Il contenuto dei Protocolli è stato riscritto, adottando un'ottica focalizzata sull'individuazione dei principi di controllo da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e sulla puntuale associazione dei medesimi alle specifiche attività potenzialmente suscettibili di rischio reato.

Per quanto riguarda gli Agenti della Riscossione, è stato predisposto, in analogia a quello di Equitalia SpA, uno specifico Modello 231 per ogni Società e sono stati definiti in maniera univoca i protocolli specifici, suddivisi per processo, con il coordinamento, il supporto e la supervisione di Equitalia SpA.

Per quanto riguarda Equitalia Giustizia SpA, è in corso di elaborazione l'aggiornamento del Modello 231 e dei Protocolli, sia per le attività di Corporate (in analogia a quelli degli AdR) che per l'attività caratteristica (relativi cioè alla Produzione Fondo Unico Giustizia e alla Gestione Crediti di Giustizia).

Per tutto il Gruppo Equitalia è attualmente in corso una fase di implementazione ed aggiornamento dei contenuti del modulo FAD (formazione a distanza) sul tema che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all'interno delle varie società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.